



1



2



Agenda

1. Quadro legislativo nazionale
2. Problemi di implementazione
3. Casistica

3



1. Legislazione nazionale

- Normativa sulla caccia e attività venatorie
- Normativa su aree protette
- Codice penale

4



Normativa sulla caccia e attività venatorie

Legge 11 febbraio 1992, n. 157

Art. 1: La fauna selvatica e' patrimonio indisponibile dello Stato ed e' tutelata nell'interesse della comunita' nazionale ed internazionale.

Tutela di mammiferi e Uccelli (Articolo 21) tramite sanzioni penali (Articolo 30) ed amministrative (Articolo 31)

Pianificazione faunistico-venatoria (Articolo 10)

Regolamentazione attività venatoria

5



Articolo 30 legge 157/1992:

- Abbattimento, la cattura o la detenzione di mammiferi o uccelli protetti ai sensi dell'articolo 2, oltre a specifiche sanzioni per la medesima condotta verso specifiche specie protette (tra cui lo stambecco, l'orso bruno marsicano, il camoscio d'Abruzzo, il muflone sardo);
- Esercizio della caccia nei parchi nazionali, regionali, riserve naturali, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, ecc., nonché l'esercizio della caccia nei periodi di silenzio venatorio;
- Uccellazione;
- Commercio e la detenzione a tal fine di fauna selvatica.

6



Implementazione della Convenzione CITES

Legge n. 150/1992 (e successive modificazioni)

Sanzioni contravvenzionali (arresto da sei mesi a due anni e ammenda da 15.000 a 150.000 EUR) per:

- Importazione/esportazione di animali senza licenza di cui all'articolo 11, comma 2 Reg. 338/97/CE
- Omissione di osservare le prescrizioni relative all'incolumità degli esemplari come specificate nelle licenze di cui al Reg. 338/97/CE
- Trasporto (anche tramite terzi) degli esemplari senza licenza o certificato di cui al Reg. 338/97/CE

D.lgs. 134 e 135/2022

7



D.lgs. 135/2022

Art. 3 d.lgs. 135/2022: Divieto di "importare, detenere, commerciare e riprodurre animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale".

Art. 4 d.lgs. 135/2022

"è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni".

Sanzioni: Arresto e ammenda

8



Codice penale

Protezione di specie protette

- Art. 727-bis c.p. (uccisione, distruzione, catture, prelievo, detenzione **e commercio** di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette) + specifica fattispecie per specie animali di interesse comunitario

Altre fattispecie

- Danneggiamento
- Furto
- Ricettazione

Protezione degli animali

- Art. 544-bis (uccisione di animali)
- Art. 544-ter (maltrattamento di animali)
- Art. 544-quarter (spettacoli e manifestazioni vietate)
- Art. 544-quinquies (combattimenti tra animali)

9



Normativa su aree protette

L. n. 979/1982 (Art. 27)

- Divieto di caccia, cattura, raccolta, danneggiamento e immissione di specie estranee nelle riserve naturali marine

L. n. 394/1991 (Art. 19)

- Cattura, danneggiamento e raccolta di specie animali e vegetali in aree marine protette

L. n. 394/1991 – Legge Quadro sulle aree protette (Artt. 2, 11, 19, 22, 30)

- Sanzioni amministrative per violazione di misure di salvaguardia in aree marine protette

10



2. Problemi di implementazione

- ❖ Sanzioni troppo leggere (per la maggior parte contravvenzioni)
- ❖ Sequestro/confisca troppo farraginosi
- ❖ Crimini commessi attraverso mezzi informatici?
- ❖ Formazione in materia di reati contro la fauna selvatica
- ❖ Accessibilità e completezza delle informazioni

Numero di agenti vs. numero di cacciatori (2%)

11



3. Casistica in materia di caccia di animali selvatici

Art. 554-ter c.p. è un reato a dolo specifico o generico, che può anche essere commesso nell'ambito della violazione della normativa sulla caccia; esso tutela il sentimento degli animali, a differenza delle contravvenzioni di cui alla legge 157/1992 (Cass., Sez. III, 30/11/2007, n. 44822)

Art. 544-ter sanziona anche condotte che attentino al benessere dell'animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell'animale – concetto relativo, desumibile dalla scienza naturale (Cass., Sez. III, 24/10/2014, n. 39159)

Ai fini dell'art. 727-bis c.p. non è richiesta la lesione fisica all'animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità (Cass., Sez. III, 3/12/2003, n. 46291)

12



Cass. Pen., Sez. 3 - Sentenza n. 15561 del 03/12/2019

Il criterio distintivo tra il reato di uccellazione di cui all'art. 30, comma 1, lett. e), della legge 10 febbraio 1992, n. 157 e quello di caccia con mezzi vietati, previsto dall'art. 30, comma 1, lett. h), della medesima legge, è rappresentato dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un rischio di depauperamento indiscriminato della fauna selvatica a causa delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati, diversi dalle armi da sparo.

Cass. Pen., Sez. 3 - Sentenza n. 10737 del 08/02/2023

Integra la contravvenzione di uccellazione, di cui all'art. 30, lett. e), legge 10 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi preleva uova, nidi o piccoli nati con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, o che comporti una maggiore sofferenza per gli animali.

13



Cass. Pen., Sez. 3 - , Sentenza n. 734 del 10/10/2018

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce chi abbatte, cattura o detiene le specie di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della medesima legge, non è richiesto l'accertamento della minaccia di estinzione della specie, essendo sufficiente che essa sia "particolarmente protetta", ai sensi dell'art. 2 citato, secondo cui tali sono non solo le specie minacciate in via di estinzione, ma anche quelle espressamente indicate nelle lett. a) e b), della stessa norma e quelle la cui specificazione proviene da altre fonti normative

Cass. Pen., Sez. 3 - , Sentenza n. 19653 del 27/02/2019

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21, comma primo, lett. r), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è necessario che richiami di genere vietato siano detenuti da persona in "atteggiamento di caccia", nozione che ricomprende non solo l'effettiva uccisione o cattura della selvaggina, ma anche ogni attività preliminare alla caccia e, comunque, qualsiasi atto che appaia comunque diretto alla soppressione o alla cattura di uccelli o animali in genere.

14



Cass. Pen., Sez. 4 - Sentenza n. 13506 del 04/03/2020

La condizione giuridica della fauna selvatica è tale per cui il delitto di furto aggravato è configurabile nell'ipotesi di impossessamento della selvaggina fuori dei limiti di tempo consentiti o In spregio ai divieti di caccia riguardanti le specie protette.

Cass. Pen., Sez. 5 - Sentenza n. 16981 del 18/02/2020

E' configurabile, anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina dell'attività venatoria, il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, qualora l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia.

15



Rapporto tra disciplina del codice penale e legge n. 157/1992

- Art. 544-ter c.p.
 - tra il reato di uccellazione di cui all'art. 30 della legge n. 157/1992 e quello di cui all'art. 544-ter c.p. non sussiste rapporto di specialità, sia perché il delitto necessita dell'evento (la lesione all'animale) che non è richiesto per l'integrazione della contravvenzione, sia perché diversa è l'oggettività giuridica (nel caso della contravvenzione, la fauna selvatica come patrimonio indisponibile dello Stato; in quello del delitto, il sentimento per gli animali), sia perché in forza della previsione dell'art. 19-ter disp. att. c.p. il reato di cui all'art. 544-ter c.p. e le altre disposizioni del titolo IX-bis, libro secondo c.p. non si applicano ai casi previsti in materia di caccia ed alle ulteriori attività ivi menzionate, se svolte nel rispetto della normativa di settore (Cass., Sez. III, 5/3/2015, n. 40751)
- Art. 544-bis c.p.
 - La clausola di salvezza di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. osta a che la locuzione "senza necessità", contenuta nell'art. 544-bis, comma primo, c.p., che regola il delitto di maltrattamento di animali, sia intesa in senso coincidente con una qualsiasi violazione della normativa in tema di caccia, già penalmente sanzionata dalla legge n. 157/1992 (Cass., Sez. III, 9/11/2023, n. 7529)

16



Grazie per l'attenzione!
